

sindaci di effettuarle, sono atti collegiali, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza. Ma quando l'art. 5 del cit. D. L. dice che i sindaci «hanno l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza su le operazioni sociali» e che «ciascuno dei sindaci ha facoltà di *procedere individualmente* a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni», non stabilisce, a nostro avviso, una distinzione fra un *obbligo* di vigilanza, che sarebbe collegiale, con la possibilità del suo esercizio da parte di qualcuno dei sindaci per delega degli altri o della maggioranza dei sindaci, ed una *facoltà* di vigilanza spettante per legge individualmente ad ogni sindaco: tutti i sindaci sono obbligati ad esercitare un'attiva vigilanza; ma, per l'esistenza stessa di un organo collegiale, si potrà e dovrà ammettere che allo scopo di rendere praticamente possibile tale vigilanza o per renderla più proficua, essa sia ripartita fra i membri del collegio (secondo le operazioni, i libri, gli stabilimenti, ecc.): questa ripartizione non impedirà che ogni sindaco debba sempre esercitare una certa generica sorveglianza, non gli permetterà cioè di restarsene chiuso entro il settore affidatogli, ma sarà certo un elemento importantissimo nel giudizio su le sue responsabilità.

L'apprezzamento sul risultato delle indagini è collegiale: in specie spetterà al collegio di deliberare su le comunicazioni da fare agli amministratori ed all'assemblea, su le decisioni, in genere, da prendere. Sicchè i dissenzienti dalle deliberazioni non sono, *in genere; obbligati* a riferire per loro conto agli amministratori ed all'assemblea: per evitare responsabilità, basterà che facciano risultare il loro dissenso dal libro dei verbali sindacali. Ma hanno se non l'obbligo il diritto di fare comunicazioni personali contro la volontà della maggioranza? La risposta non è facile: da un punto di vista puramente logico, poichè le funzioni sindacali sono affidate ad un collegio, si potrebbe dedurne che solo il collegio ha il diritto di fare le relative comunicazioni all'assemblea, anche per evitare danni e discredito alla società nei casi di contrasti, di diversità di apprezzamenti. D'altra parte l'art. 7 dice che «i sindaci sono in ogni caso responsabili della verità delle loro attestazioni»; ora se si dovesse interpretare quest'ultima norma nel senso di ritenere responsabili i sindaci per tutte le attestazioni fatte collegialmente (come in genere debbono essere fatte) non si potrebbe negare ai dissenzienti la facoltà di far conoscere, e non con la sola iscrizione nel libro dei sindaci, la quale rimane un atto interno, il loro dissenso.

8. Per rendere più rigoroso e meglio controllabile nel suo adempimento e nei suoi risultati l'obbligo della vigilanza continua, valgono le seguenti norme:

a) I sindaci debbono riunirsi almeno ogni trimestre e deb-